



Comune di Valvasone Arzene

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1	6
Ambito e finalità del regolamento	6
Articolo 2	6
Presupposto del canone	6
Articolo 3	7
Disposizioni generali	7
Articolo 4	8
Soggetti attivi e soggetti tenuti al pagamento del canone	8
Articolo 5	9
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Articolo 6	10
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 7	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 8	12
Occupazioni temporanee occasionali	12
Art. 9	13
Occupazioni d'urgenza	13
Articolo 10	13
Rilascio della concessione	13
Articolo 11	15
Titolarità della concessione, obblighi del concessionario e subentro	15
Articolo 12	15
Proroga e disdetta	15
Articolo 13	16
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	16
Articolo 14	17
Decadenza ed estinzione della concessione	17
Articolo 15	18
Occupazioni abusive	18
Articolo 16	19
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	19
Articolo 17	19
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	19
Articolo 18	20

Criteri per la determinazione delle tariffe.....	20
Articolo 19.....	20
Determinazione del canone.....	20
Articolo 20.....	21
Pagamento del canone	21
Articolo 21.....	22
Occupazioni esenti dal canone di occupazione suolo pubblico.....	22
Articolo 22.....	23
Riduzioni del canone	23
Articolo 23.....	24
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	24
Articolo 24.....	24
Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	24
Articolo 25.....	25
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	25
Articolo 26	25
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	25
Articolo 27	26
Occupazioni a sviluppo progressivo	26
Articolo 28	26
Attività Edile	26
Articolo 29.....	26
Attività di propaganda elettorale	26
Articolo 30.....	26
Esposizione merci fuori negozio	26
Art. 31.....	27
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	27
Articolo 32.....	27
Occupazione per commercio itinerante	27
Articolo 33.....	28
Occupazione con antenne e ripetitori	28
TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PER L’ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI	
PUBBLICITARI	28
Articolo 34.....	28
Istanze per i messaggi pubblicitari e autorizzazioni	28
Articolo 35.....	29
Tipologie di impianti pubblicitari.....	29
Articolo 36.....	30

Istruttoria amministrativa	30
Articolo 37	32
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	32
Articolo 38.....	32
Revoca della autorizzazione	32
Articolo 39.....	33
Rimozione della pubblicità	33
Articolo 40.....	33
Divieti e limitazioni.....	33
Articolo 41.....	33
Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	33
Articolo 42.....	34
Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	34
Articolo 43.....	34
Piano generale degli impianti pubblicitari	34
Articolo 44.....	34
Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	34
Articolo 45.....	35
Criteri per la determinazione delle tariffe.....	35
Articolo 46.....	36
Determinazione del canone	36
Articolo 47.....	36
Pagamento del canone	36
Articolo 48.....	37
Esenzioni	37
Articolo 49.....	38
Riduzioni del canone	38
Articolo 50.....	39
Pubblicità realizzata con veicoli in genere	39
Articolo 51.....	39
Mezzi pubblicitari vari	39
Articolo 52.....	40
Frecce direzionali – Pre-insegne	40
Articolo 53.....	40
Locandine	40
TITOLO V - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	40
Articolo 54	40
Servizio Pubbliche Affissioni	40

Articolo 55	41
Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	41
Articolo 56	41
Riduzioni e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni	41
Articolo 57	41
Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	41
Articolo 58	42
Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	42
Articolo 59.....	43
Materiali pubblicitario abusivo.....	43
Articolo 60.....	43
Pagamento del canone	43
Articolo 61.....	43
Norme di rinvio.....	43
TITOLO VI - RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI	43
Articolo 62.....	43
Accertamenti - Recupero canone	43
Articolo 63.....	44
Sanzioni e indennità	44
Articolo 64.....	45
Autotutela.....	45
Articolo 65.....	45
Riscossione coattiva	45
Articolo 66.....	45
Rimborsi e compensazione	45
Art. 67.....	46
Contenzioso	46
Art. 68.....	46
Trattamento dei dati personali.....	46
Articolo 69.....	46
Regime transitorio	46
Articolo 70.....	46
Disposizioni finali.....	46

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Valvasone Arzene del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1, della Legge nr. 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 della Legge nr. 160/2019 "il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 1 comma 847 della Legge nr. 160/2019, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso riferiti alle annualità fino al 2020.

4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti; il canone si intende dovuto anche per le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette e diritto di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato e per usucapione ventennale ex art. 1158 codice civile.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, in tutto il territorio comunale, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, della Legge nr. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione Friuli Venezia Giulia, se ricadenti all'interno del territorio comunale.

c) le pubbliche affissioni, effettuate, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, e altresì di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 3 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8 del presente regolamento, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. Solo in caso di inerzia del titolare della concessione il Comune procederà con ruolo sostitutivo imputando i costi di ripristino, oltre gli eventuali danni, al Concessionario stesso.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di differimento dell'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria rispetto a quando richiesto, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di mancato rispetto dei termini sopracitati, l'eventuale occupazione posta in essere prima del rilascio del titolo si considera abusiva.

9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione, è trasferita integralmente al concessionario.

11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4

Soggetti attivi e soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Soggetti attivi cui corrispondere il canone:

- a) Il Comune;
- b) Il Concessionario o Gestore, a cui il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Soggetti tenuti al pagamento del canone:

- a) ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui agli artt. 15 e 42 del presente regolamento, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
- b) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- c) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- d) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile. In mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva.
- e) A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
- f) In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, il Comune deve informare il titolare della concessione con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5 **Funzionario responsabile**

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa uno o più funzionari responsabili cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone;
3. Nel caso di gestione in concessione a terzi, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale.
4. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi per via telematica, tramite il portale telematico di riferimento per il SUAP comunale, o tramite il SUE, o via pec, o, nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile, tramite consegna della richiesta all'ufficio protocollo dell'ente.

La domanda di concessione deve essere presentata 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa, a pena di differimento dell'inizio dell'occupazione rispetto a quando richiesto, salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;
- b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione, allegando planimetria quotata della strada ed area interessata;
- e) l'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali e la durata (espressa in anni, mesi, giorni o ore), la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione;
- f) la tipologia dell'occupazione, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) quietanza di pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti;

3. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma, allegando l'eventuale procura.

4. In caso di proroga o modifica dell'occupazione in essere (tipo e/o superficie) effettuata sulla base di titolo già rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità e invarianza ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. E' posto a carico del richiedente l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'occupazione, tutti i titoli e nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione.

La domanda deve essere corredata da una planimetria in scala e/o quotata dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

6. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla carenza degli elementi di cui ai punti precedenti, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 15 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda, un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

Qualora venga ravvisato una causa di impedimento ostativo all'accoglimento della richiesta, si procederà ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.

7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione nel rispetto della procedura descritta ai commi precedenti.

8. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica, nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori sul suolo pubblico, la disciplina transitoria di cui all'art. 69 del presente atto.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, salvo quanto disposto da altre norme.

10. Le occupazioni temporanee occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

11. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni permanenti sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 1, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

4. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8

Occupazioni temporanee occasionali

1. Si intendono occupazioni temporanee occasionali:

a) le occupazioni di non più di dieci mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a sei ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;

e) le occupazioni per operazioni di trasloco e fornitura combustibili per impianti di riscaldamento, quando si prevede una durata dell'occupazione non superiore alle sei ore e non venga modificata la circolazione veicolare;

f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

g) le occupazioni temporanee, di non più di dieci metri quadrati, effettuate da Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di fornire informazioni sulla propria attività e i relativi, progetti, le finalità perseguite e per raccolta fondi per iniziative di beneficenza.

2. Per le occupazioni temporanee occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. In particolare per le occupazioni di cui alle lettere d),

ed e) si applica nelle more dell'approvazione del Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori sul suolo pubblico, la disciplina transitoria di cui all'art. 69, del presente atto.

Art. 9 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale preposto al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria e all'ufficio della Polizia comunale.

L'occupante deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare la sussistenza o meno dei requisiti di cui al comma 1. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva, con applicazione della relativa disciplina e sanzioni di cui all'art. 15.

Articolo 10 Rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione della domanda. Qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16, comma 4, della L. 241/90.

2 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

3 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce i pareri tecnici e le eventuali prescrizioni dagli altri uffici competenti dell'amministrazione per le strade comunali, e su segnalazione degli stessi uffici, il parere/nullaosta dell'Ente Proprietario della Strada ai sensi dell'art.26 del codice della Strada (Dlgs. 285/92), ovvero da Fvg Strade per le strade regionali. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta. Nel caso di richieste di pareri ad Enti esterni, i termini del procedimento sono sospesi fino all'acquisizione del relativo parere.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale (non fruttifero) o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) su richiesta del competente ufficio tecnico comunale per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione; l'ufficio tecnico comunale ne definisce l'ammontare, con riferimento all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei termini previsti comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

7. Nel caso di affidamento della riscossione ad un Gestore/concessionario, compete allo stesso la quantificazione e la comunicazione al richiedente, del canone dovuto e il termine, non superiore ai 10 giorni, per l'effettuazione del pagamento. Il Gestore/concessionario informa tempestivamente il responsabile del procedimento, entro due giorni lavorativi successivi al termine previsto per il pagamento, dell'avvenuto o del mancato pagamento, per consentire allo stesso il rilascio o l'archiviazione del provvedimento autorizzatorio.

8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di carattere di tributario ed extra-tributario. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. Il rilascio del provvedimento e la sua efficacia sono subordinati all'avvenuto pagamento del canone dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere sempre esibita e disponibile a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio che gestisce l'entrata o all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11

Titolarità della concessione, obblighi del concessionario e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione a terzi. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 10, comma 5;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del provvedimento il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- g) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- h) rispettare tutte le prescrizioni della concessione e i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio di una nuova concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita istanza con l'indicazione degli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

Articolo 12

Proroga e disdetta

1. E' ammessa la proroga di concessione o autorizzazione ad occupare temporaneamente lo spazio pubblico. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni

lavorativi prima del termine dell'occupazione, con la procedura dell'art. 6. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

2. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, con espresso riferimento alla superficie e alla durata dell'occupazione, salvo nei casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si applicano le norme che seguono.

3. La disdetta anticipata per le occupazioni permanenti deve essere comunicata con atto scritto del concessionario entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale delle concessioni.

Se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone del secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dell'anno successivo;

4. Per le occupazioni temporanee, la disdetta, libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativa al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.

5. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo venga presentata dopo la data di fine occupazione permane l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, fatta salva la prova documentata che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 13 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, dall'amministrazione con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione in caso di occupazioni permanenti, ovvero in misura proporzionale ovvero in misura proporzionale ai giorni di sospensione in caso di occupazione temporanea.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza altro onere a carico del Comune.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dall'atto di concessione del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione fatte salve le sanzioni previste per tale inosservanza (art. 20 c.d.s.);
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, in caso di inottemperanza alla diffida ad adempiere notificata dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, invia al Responsabile del procedimento competente una relazione corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente ne riconosce la necessità, procede all'avvio del procedimento di decadenza, comunicando le contestazioni al concessionario e fissando un termine non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni per presentare idonee giustificazioni. Il Responsabile del procedimento scaduto il termine, senza che il concessionario abbia risposto o ritenga fondato l'accertamento del primo capoverso, dichiara la decadenza della concessione. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione nemmeno parziale del canone versato, né esonera dal versamento di quanto dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

4. Sono cause di estinzione di diritto della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
- d) Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, in assenza dell'attivazione della procedura di subentro.

Articolo 15

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o ~~attuata~~ realizzate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, la Polizia Locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative al ripristino dello stato dei luoghi. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva, ferme le sanzioni previste dalla disciplina di settore.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni e conseguente segnalazione alla Guardia di Finanza.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

7. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 821 lettera g) della Legge nr. 160/2019, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 16

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai sensi del comma 824 della L. 160-2019, La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione o salvaguardia dell'area derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 17

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni del suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, gli spazi pubblici comunali sono classificati in n. 2 (due) categorie, elencate secondo il seguente elenco in relazione alla loro importanza:

- **CATEGORIA I** **Centro storico** - Denominazione: Piazza Mercato - Via Cesare Battisti - Via 4 Novembre - Via San Pietro - Piazza Libertà - Via Elisabetta Noia - Via Baldinelli - Via Erasmo

- Largo Isonzo - Vicolo Monte Grappa - Vicolo Monte Nero - Vicolo Monte Sabotino - Vicolo Monte San Michele - Vicolo Monte Santo - Via 24 Maggio -Piazza Castello - Largo Piave - Borgo Alpi - Via Regina Margherita (1^ parte – fino incrocio con Via Crosera) - Via Valvason Corbello - Via Sant'Elena (1^ parte – fino incrocio con Via Pasolini);

- CATEGORIA II^ **Ambiti esterni** tutte le altre vie e piazze.

Articolo 18

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata.

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge nr. 160/2019 (Comuni fino al 10.000 abitanti), in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale o su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa standard.
- b) la tariffa per le strade di 2^ categoria è quella standard ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori, relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 19

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni del suolo pubblico a carattere annuale l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località o area, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto (art. 1, comma 829, Legge nr. 160/2019). Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità (art. 1, comma 829, Legge nr. 160/2019).

Articolo 20

Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge nr. 160/2019.

2. Il versamento del canone per le occupazioni del suolo pubblico a carattere annuale è dovuto per anno solare.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno; qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.000,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per le occupazioni del suolo pubblico a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 63 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 21

Occupazioni esenti dal canone di occupazione suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 833, della Legge 160/2019:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti comunali di settore; (es. operazioni di carico e scarico delle merci e commercio ambulante itinerante);
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Sono altresì esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento:
 - a) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate o organizzate dal Comune anche se congiuntamente ad altri enti;
 - b) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La loro collocazione nel periodo delle festività natalizie è esente per il periodo dal 1° dicembre e per la durata di 45 giorni. Nel caso di ricorrenze civili o religiose l'esenzione ha decorrenza dal quinto giorno precedente e fino ai cinque giorni successivi. Resta fermo il rispetto delle norme del Codice della Strada relative ai segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e standardi;
 - c) le occupazioni realizzate con elementi d'arredo urbano, zerbini, vasi, fioriere a scopo ornamentale poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non

intralcino la circolazione e a condizione che venga lasciato libero il marciapiede per una larghezza di cm. 100 o comunque la larghezza del marciapiede se inferiore, e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;

- d) le rastrelliere e altre attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- e) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico, comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione, durante le soste in aree a ciò destinate dal Comune;
- f) le occupazioni realizzate con griglie, bocche di lupo, tombini ed intercapedini;
- g) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- h) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini, le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- i) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- j) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata, ai sensi dell'art. 57, comma 9, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i.;
- k) Le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- l) Le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, per raccolta firme a supporto di iniziative legislative, referendum, petizioni, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) Le occupazioni temporanee, non superiori a dieci metri quadrati, effettuate da Associazioni, Enti, Organizzazioni senza scopo di lucro allo scopo di fornire informazioni sulla propria attività, i relativi progetti e le finalità perseguite, nonché per la raccolta di fondi per iniziative di beneficenza.
- n) I passi carrabili;
- o) gli accessi carrabili o pedonali;
- p) le occupazioni effettuate con conduttori, cavi, canalette realizzate da privati.

Articolo 22

Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, della L. 160/2019 comma 832 e sono previste le seguenti riduzioni:

- a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) In base alla tipologia di attività svolta, si applicano le seguenti riduzioni:

commercio ambulante occupazioni permanenti	0,4
commercio ambulante occupazioni temporanee	0,5
chioschi, edicole e simili	0,1

attività di bar, ristoranti e simili	0,01
vendita/esposizione frutta, verdura ecc	0,1
attività commerciali in genere	0,1
circhi, luna park e spettacoli viaggianti	0,05
manifestazioni politiche, culturali e sportive non esenti	0,05

c) In base alla durata delle occupazioni si applicano le seguenti riduzioni, per le occupazioni temporanee:

occupazioni < 6 ore, anche se ricorrenti	70%
occupazioni < 12 ore, anche se ricorrenti	50%

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 23 **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50 (comuni fino a 20.000 abitanti), ai sensi dell'art. 1, comma 831 della Legge nr. 160/2019.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro **800,00**. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il **30 aprile** di ciascun anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.lgs 07/03/2005, n. 82 (PAGOPA), o attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente di tesoreria.

Articolo 24 **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, con le maggiorazioni previste dall'art. 19, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 25

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica considerando gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità dei fruitori del servizio di ricarica.
4. Per tali fattispecie di occupazione è prevista l'esenzione del canone di occupazione per i primi 5 anni di impianto.

Articolo 26

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 27 **Occupazioni a sviluppo progressivo.**

1. E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 28 **Attività Edile**

1. Limitatamente alle occupazioni per la realizzazione di opere edili e di manutenzione agli edifici e dagli immobili in genere (attività edilizia) alla tariffa ordinaria, oltre alle riduzioni di cui all'art. 22 si applicano le riduzioni seguenti:

- a) occupazioni di durata fino a 3 mesi: esenti dal pagamento del canone;
- b) occupazioni di durata fino a 6 mesi: 70% di riduzione;
- c) nessuna riduzione per occupazioni oltre i 6 mesi;

2. Per tali attività, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 29 **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

2. Il procedimento per le occupazioni del presente articolo è gestito dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 30 **Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 31

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e del codice regionale dell'edilizia (L.R. 19/2009).

Articolo 32

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia alla normativa di settore.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Amministrazione.

4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro dei cimiteri.

5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 33

Occupazione con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. L'individuazione delle aree, le procedure autorizzative e la documentazione da predisporre per la realizzazione degli impianti fissi sono previste dal vigente Regolamento comunale per la telefonia mobile, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30/07/2016, e dall'art. 18 della legge regionale 18/03/2011 n. 3.
3. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.
4. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE E LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 34

Istanze per i messaggi pubblicitari e autorizzazioni

1. L'esposizione e la diffusione di messaggi pubblicitari, in tutto il territorio comunale che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Le procedure di autorizzazione e le tipologie degli impianti e mezzi pubblicitari sono disciplinate dal Regolamento Comunale per gli impianti e mezzi pubblicitari adottato in attuazione del Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione DPR n.495/1992, con riferimento agli impianti ubicati lungo strade comunali o in vista di esse nonché nei tratti di strade di proprietà di altro Ente all'interno del centro abitato.
Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, anche nel caso che la pubblicità da esporre sia esente da canone. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente, o del concessionario.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

3. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale telematico di riferimento per il SUAP comunale, o tramite pec, o nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile tramite consegna della richiesta all'ufficio protocollo dell'ente.

4. Per l'esposizione dei seguenti mezzi pubblicitari: locandine; cartelli su cantieri edili inferiori a 4 mq. riferiti ad aziende o artigiani che operano all'interno del cantiere; cartelli temporanei in vetrina nelle pertinenze dell'attività, non è dovuta l'autorizzazione, ma diventa implicita con la dichiarazione di inizio pubblicità da inviare al comune/gestore, con l'attestazione di avvenuto pagamento.

5. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

Articolo 35 **Tipologie di impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione e diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, comprese le insegne su fabbricato.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo stante l'evoluzione continua delle forme di pubblicità, i mezzi di effettuazione pubblicitaria sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, le targhe, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, compresi i "camion vela", e di vetture di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con apparecchi amplificatori, palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Articolo 36 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, acquisisce i pareri tecnici e le eventuali prescrizioni dagli altri uffici competenti dell'amministrazione per le strade comunali, e il parere/nullaosta dell'Ente Proprietario della Strada ai sensi dell'art. 26 del codice della Strada (Dlgs. 285/92), ovvero da Fvg Strade per le strade regionali. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di dieci (10) giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il responsabile del procedimento procede alla determinazione del canone, se dovuto, dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento nei termini previsti comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione, con la conseguenza che l'eventuale esposizione pubblicitaria effettuata ed accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Nel caso di affidamento della riscossione ad un Gestore/concessionario, compete allo stesso la quantificazione e la comunicazione al richiedente, del canone dovuto e il termine, non superiore ai 10 giorni, per l'effettuazione del pagamento. Il Gestore/concessionario informa tempestivamente il responsabile del procedimento, entro due giorni lavorativi successivi al termine previsto per il pagamento, dell'avvenuto o del mancato pagamento, per consentire allo stesso il rilascio o l'archiviazione del provvedimento autorizzatorio.
7. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione. Il rilascio del provvedimento e la sua efficacia sono subordinati all'avvenuto pagamento del canone dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
8. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
9. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
10. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
11. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti a carattere tributario ed extra-tributario. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 37

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) le modifiche non autorizzate dell'impianto pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa diffida dell'ufficio competente;
 - e) la cessione del mezzo pubblicitario a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 38

Revoca della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Nel caso di revoca dell'autorizzazione e rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone

corrispondente al periodo di mancato godimento, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

5. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione

Articolo 39

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la disdetta anticipata, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

3. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente, ferme le sanzioni in materia.

4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 40

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli, è limitata a casi disciplinati dal vigente Regolamento Comunale per gli impianti e mezzi pubblicitari adottato in attuazione del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione DPR n.495/1992. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo, agli istituti scolastici (limitatamente alle ore di lezione), ai cimiteri e luoghi di culto.

2. Il volantaggio è consentito ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento generale degli impianti pubblicitari. È invece vietata l'attività di volantaggio effettuata attraverso il getto dei volantini pubblicitari nelle vie e località del territorio comunale, anche attraverso il lancio degli stessi da veicoli, da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell'ambiente. È altresì vietata l'effettuazione di attività di volantaggio mediante l'abbandono in luoghi all'aperto del volantino in assenza di persona che lo riceva. È altresì vietata la collocazione di volantini sul parabrezza o sul lunotto posteriore dei veicoli.

Articolo 41

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 42

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al comma 821 lettera g) della L. 160/2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere permanente, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordinanza di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione e la ripristino dei luoghi.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 43

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821, della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio del Comune di Valvasone nr. 8 del 31 gennaio 2013 modificata da ultimo con delibera del Consiglio Comunale nr. 34 del 28 luglio 2016.

Articolo 44

Modalità di applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva, calcolata in metri quadrati, del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte,

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario (es. vetrine – tende), il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente, con arrotondamento per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. (verificare tariffa a giornata di diffusione sonora).
12. È considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
13. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

Articolo 45

Criteri per la determinazione delle tariffe

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera di riferimento sono quelle indicate all'art. 1, commi 826 e 827 della Legge 160/2019, in base alle quali è determinato il canone da corrispondere e costituiscono le tariffe ordinarie.

2. La graduazione delle tariffe, calcolata sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori, è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa
- b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

3. Le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 46 Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria. L'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 47 Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato sui conti correnti intestati al Comune attraverso gli strumenti di pagamento messi a disposizione dell'Ente, conformemente alle le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare.

3. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone a carattere annuale va effettuato:

- a) in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno: qualora l'importo del canone annuo sia superiore a Euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate di pari importo scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 63 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Il Comune o il Concessionario, per le annualità successive alla prima, provvede, di norma, ad inviare annualmente un avviso di pagamento con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto tenuto al pagamento di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto tenuto al pagamento non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 48 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1 comma 833 della Legge 160/2019:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, calcolati nella considerazione degli arrotondamenti previsti sul singolo manufatto di cui al precedente art. 44;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

e.1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

e.2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- e.3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi effettuata all'interno dell'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; si intendono mezzi pubblicitari anche i cartelli contenenti le descrizioni degli immobili intermediati e come tali assoggettati a canone con le modalità previste dall'art. 34 comma 4.

2 Sono altresì esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f) della Legge 160/2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento:

- a) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di esposizione;
- b) I cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, che non contengano indicazioni relative ad agenzie od intermediari.

Articolo 49 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019 commi 821 lettera f) e 834 il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità, diversa da quelle effettuate tramite il servizio delle pubbliche affissioni, relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 50

Pubblicità realizzata con veicoli in genere

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso di sosta prolungata superiore a 48 ore nel medesimo luogo, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
5. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
6. Sono soggetti al pagamento del canone, gli automezzi di proprietà di aziende di autonoleggio o leasing, che espongono il marchio dell'azienda. Tali mezzi non sono soggetti ad autorizzazione ma devono necessariamente provvedere alla dichiarazione di inizio esposizione al Comune dove ha sede l'attività o qualsiasi altra sua dipendenza.

Articolo 51

Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta una tariffa a giorno pari alla tariffa standard moltiplicata per cento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, è dovuta una tariffa a giorno pari alla tariffa standard moltiplicata per cinquantaquattro.
3. Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nell'effettuazione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa deliberata dalla giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze per ciascun metro quadrato e a giorno si applica tariffa giornaliera standard moltiplicata per 1,60.

5. Per la pubblicità effettuata mediante proiezioni, è dovuto il canone per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari, in base alla tariffa giornaliera standard moltiplicata per 5.

6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili il canone è dovuto sulla base delle disposizioni di cui all'art. 44 comma 11 in base alla tariffa deliberata dal comune. Inserire sonora.

Articolo 52

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 53

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

2. Le locandine, prima di essere esposte, devono essere vidimate con l'apposito timbro dall'ufficio preposto anche nel caso che non sia dovuto il canone.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 54

Servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la destinazione, non strettamente vincolante, degli stessi è così indicativamente determinata:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.
- c) per le affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario, il 10 per cento.

Articolo 55

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone.
2. La misura base del canone da applicare alle pubbliche affissioni è quella dello standard giornaliero di cui all'articolo 1, comma 827, della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori, determinati in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, ed individuati per le diverse tipologie con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento, e applicando le riduzioni e maggiorazioni di cui all'articolo seguente.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 56

Riduzioni e maggiorazioni del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 57;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. E' dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
3. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.

Articolo 57

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 58

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 59

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, previa notifica di processo verbale di contestazione, che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente o pari al doppio della stessa nel caso in cui alla rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso abbia provveduto il Comune a seguito di inadempienza dei responsabili.

Articolo 60

Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 61

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento

TITOLO VI - RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 62

Accertamenti - Recupero canone

1. L'attività di sorveglianza del territorio ai fini del rilievo e dell'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, è effettuata dalla Polizia Locale, ovvero da altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.

2. Copia dei verbali e/o rapporti redatti dall'organo d'accertamento, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario della riscossione.

3. Il Comune o il Concessionario della riscossione provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della Legge 160/2019, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie e degli interessi legali.

Articolo 63 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 64 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 65 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata così come disposto dal comma 792, dell'articolo 1, della Legge 160/2019 e dal vigente Regolamento generale delle entrate.

2. Non si procederà al recupero coattivo di somme pari od inferiori a € 10,00 per ciascuna annualità.

3. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti di accertamento che superino cumulativamente l'importo di cui al comma 3.

Articolo 66 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale, comprese eventuali penalità o sanzioni di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme pari od inferiori a € 15,00.

Art. 67
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 68
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Articolo 69
Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

4. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

5. In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, come disciplinato dal comma 846, art.1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la gestione dell'accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone di cui al presente regolamento, viene affidata all'attuale gestore della riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite in accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni più favorevoli al comune.

Articolo 70
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.